



ITES “VITALE GIORDANO”

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE

Piazzale G. Rodari, sn - Bitonto - tel. (fax) 080 3746712

Codice meccanografico BATD220004 Codice Fiscale 93062840728

E-mail: batd220004@istruzione.it - Sito internet: <https://www.itesbitonto.edu.it>

Al Personale Docente

Al Personale A.T.A.

Al DSGA

RE AXIOS

Sito Web d'Istituto

Amministrazione trasparente

Oggetto: Disposizioni di servizio per l'anno scolastico 2025/2026 – Vigilanza sulle/gli studenti

Con riferimento all'oggetto, si ribadiscono di seguito le linee essenziali del quadro normativo riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sulle /sugli studenti e si comunicano le disposizioni organizzative per tutto il personale della scuola.

1. Quadro normativo e profili di responsabilità

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a sé stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale che vanno attentamente considerate.

Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della “responsabilità solidale” fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell'articolo 28 della Costituzione che testualmente così recita: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli enti pubblici”.

La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito però, se condannata al risarcimento, **l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono dimostrati il dolo o la colpa grave.** Infatti, la cosiddetta *culpa in vigilando* dei dipendenti è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D. Lgs. 297/1994), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave.

Ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che **la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave.** In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso (“prova liberatoria”) è a carico dell'Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento fornita

dall'istituzione scolastica. La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola e delle sue pertinenze, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenni, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione. Si precisa che sui docenti accompagnatori degli alunni nelle gite scolastiche grava un obbligo di diligenza preventivo e tale obbligo impone loro preliminarmente di controllare che i locali dove alloggiano i ragazzi non presentino rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni (Corte di Cassazione sent. N.1769/2012).

Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico. Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il "preposto" è *"persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"*.

Il Dirigente Scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. Lgs 165/2001). La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile: *"In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"* (2047). [...] *"I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di "non aver potuto impedire il fatto"* (2048). L'art. 44 comma 7 del CCNL 2019 -2021 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: *"Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"*.

Il personale docente pertanto deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della culpa in vigilando; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Anche sul personale A.T.A. ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. L'Allegato A (*"Declaratoria delle aree di sistema di classificazione del personale ATA"*) del CCNL 2019 -2021 attribuisce al profilo dei Collaboratori scolastici compiti di *"accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nel cambio dell'ora o nell'uscita dalla classe per l'utilizzo dei servizi e durante la ricreazione"* e di, [...] *"vigilanza sugli alunni [...]"*. Il profilo degli Assistenti Tecnici non cita esplicitamente compiti di sorveglianza. Tuttavia, il compito degli assistenti tecnici di garantire *"l'efficienza e la funzionalità"* dei laboratori e il *"supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche"* implica un controllo sul corretto uso degli strumenti e delle apparecchiature, sul rispetto delle norme di sicurezza e del regolamento dei laboratori da parte degli alunni.

2. Misure organizzative riguardanti la vigilanza sulle/sugli studenti

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela delle/degli studenti e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione:

- 1) All'entrata delle/degli studenti la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora. I docenti dovranno trovarsi in aula 5 minuti prima della campanella che**

segnala l'inizio delle lezioni, così da accogliere gli alunni e registrare tempestivamente fin dalla prima ora assenze e ritardi.

- 2) I docenti devono vigilare sull'ingresso e l'uscita degli alunni dall'aula e sul rispetto degli orari. **I docenti in servizio all'ultima ora sono tenuti ad accompagnare i propri studenti fino all'uscita dall'edificio scolastico e ad assistere all'uscita degli stessi, vigilando sul loro regolare ed ordinato deflusso.**
- 3) Durante le ore di lezione è consentito ai docenti fare uscire dalla classe, per comprovati motivi, **n°1 studente alla volta. Solo in casi eccezionali e motivati** è consentita l'uscita di più di uno studente per volta, vigilando che l'uscita si protragga non oltre il necessario. In ogni caso, i docenti avranno cura di controllare che il rientro degli studenti avvenga in tempi congrui (indicativamente, non più di cinque - dieci minuti).
- 4) Se si verifica un ritardo nel rientro entro i tempi sopra indicati, il docente è tenuto ad avvisare tempestivamente il collaboratore scolastico di servizio al piano, che controllerà dove lo studente si trovi e perché non sia ancora rientrato. Situazioni anomale devono essere segnalate tempestivamente all'Ufficio del Dirigente.
- 5) Si precisa che **le/gli studenti sono tenuti ad utilizzare, salvo motivi eccezionali, solo i servizi igienici del piano in cui si trova la loro aula o il laboratorio in cui svolgono attività didattica o i servizi della palestra durante le ore di educazione fisica.** Non deve essere consentito agli studenti di allontanarsi dalla propria aula senza autorizzazione e di spostarsi da un piano all'altro dell'edificio senza seri motivi e senza l'autorizzazione del docente. Sia i docenti che i collaboratori scolastici vigileranno per evitare il verificarsi di tali situazioni, che comunque devono essere tempestivamente segnalate all'Ufficio del Dirigente.
- 6) **La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima la/lo studente, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.**
- 7) Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe, occorre che avvisi un collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe.
- 8) I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo all'Ufficio del Dirigente.
- 9) I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. I docenti sono dunque inviati a non stazionare nei corridoi o in altri luoghi durante il cambio dell'ora se hanno lezione, ma a recarsi subito in aula.
- 10) I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli studenti abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti le/gli studenti, anche di quelli non propri, in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.
- 11) Nella scuola chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.
- 12) Durante il cambio orario, le classi ai piani sono momentaneamente vigilate dal personale collaboratore scolastico, per il breve tempo necessario allo spostamento degli insegnanti. Si precisa che durante il cambio orario gli studenti devono rimanere in classe.
- 13) **Durante gli intervalli i docenti vigilano sull'intera classe. L'intervallo (o ricreazione) fa parte infatti dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Pertanto i docenti sono tenuti a porre in atto consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli e a rimanere nella propria classe fino al cambio**

orario (vedi art. 43, comma 10 del CCNL 2019 -2021 e sentenze sopra richiamate nel paragrafo 4 del “QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ”).

- 14) Durante l'intervallo i docenti sono coadiuvati dai collaboratori scolastici, preposti alla vigilanza delle scale, dei servizi, delle uscite e degli spazi scolastici esterni, con particolare attenzione al rispetto del divieto di fumo in tutti i locali interni ed esterni della scuola e del divieto di uscita dal piano e dal perimetro dell'edificio. I collaboratori sono preposti in particolare alla vigilanza sull'ordinato accesso degli studenti ai servizi igienici.
- 15) È in genere da evitare l'allontanamento momentaneo dall'aula di uno o più studenti per motivi disciplinari, perché non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli studenti, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare l'Ufficio del Dirigente al termine dell'ora di lezione.
- 16) I docenti e gli assistenti tecnici di laboratorio devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali.
- 17) La figura del “preposto” (i cui doveri sono indicati nell'art. 19 del D. Lgs. 81/2008, “Testo Unico sulla Sicurezza”) è ricoperta dal docente, nelle ore di lezione, e dal tecnico di laboratorio.
- 18) Gli assistenti tecnici devono controllare tempestivamente, al termine di ogni attività, lo stato delle postazioni e degli eventuali danni devono essere immediatamente segnalati, per consentire l'individuazione dei responsabili e la richiesta di risarcimento.
- 19) Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari, alla luce della Nota del 15 marzo 2007, prot. n. 30.; della Direttiva n. 104 del 30 novembre 2007; della Nota del 19 dicembre 2022, prot. n. 0107190, e della più recente Nota del 16 giugno 2025 prot. n. 3392 emanate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Si ricorda in particolare che l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce una grave infrazione disciplinare. Qualora le/gli studenti usino impropriamente e senza autorizzazione dei docenti il telefono cellulare durante le ore di lezione, i docenti provvederanno ad ammonire la/lo studente interessato, imponendo la cessazione immediata dell'utilizzo del dispositivo. Nel caso in cui la/lo studente non ottemperi all'ordine del docente o reiteri l'uso del telefono cellulare in classe, i docenti, dopo aver annotato la circostanza sul registro di classe, provvederanno a comunicare subito quanto è avvenuto alle famiglie, chiedendo ai genitori delle/degli studenti interessati di recarsi in istituto per il ritiro immediato dei cellulari dei loro figli. In casi di reiterate infrazioni tal genere, i docenti provvederanno ad una segnalazione all'Ufficio del Dirigente per eventuali altri provvedimenti disciplinari.
- 20) La sorveglianza dei corridoi, degli androni e in generale delle aree comuni dell'edificio scolastico è affidata ai collaboratori scolastici, collocati nelle postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale A. T. A.
- 21) I collaboratori scolastici collaboreranno alla vigilanza sull'ingresso e sull'uscita degli alunni.
- 22) I **collaboratori scolastici** dovranno:
 - essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza;
 - comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
 - vigilare sulla sicurezza ed incolumità delle/degli studenti, in particolare all'ingresso/uscita, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite per recarsi ai servizi o in altri locali;

- riaccompagnare nelle loro classi gli studenti che, senza seri motivi, sostano nei corridoi, negli androni o nelle altre aree comuni dell'edificio; vigilare in particolare che gli studenti non si spostino da un piano all'altro senza autorizzazione;
- sorvegliare gli studenti in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
- impedire che gli studenti possano svolgere azioni di disturbo o vandalismo nei corridoi o negli androni e nelle altre aree di uso comune, eventualmente segnalando tempestivamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori situazioni fuori della norma e/o potenzialmente rischiose;
- accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate ad entrarvi e impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti, etc....) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni.
- controllare che le/gli studenti non si fermino nei servizi più del tempo strettamente necessario;
- controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;
- controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza e in particolare che le/gli studenti non le usino per uscire dall'edificio scolastico senza autorizzazione;
- segnalare immediatamente, nell'ordine, al Collaboratore Vicario, agli altri Collaboratori del Dirigente Scolastico e, successivamente, al Dirigente Scolastico – Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e del personale qualsiasi comportamento anomalo o comunque degno di attenzione;
- rimanere costantemente nel piano o porzione di esso a loro affidato per controllare i movimenti delle/degli studenti.

Tutto il personale è tenuto a prendere lettura delle presenti disposizioni, che trovano immediata applicazione, e a darne puntuale attuazione.

Bitonto, li 11/09/2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Francesco Lovascio